Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 20 maggio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 20 MAGGIO 1965:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Leggi e decreti pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione nel 2° semestre dell'anno 1964.

(3555)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 20 MAGGIO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1965. — **Mediocredito Regionale della Toscana, Ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1965. — **Unione Farmaceutica Torinese - U.F.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1965. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1965. — **Comune di Genova - Ripartizione Debito e Tesoro:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1965. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1965. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1965. — **« FIAT », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1965. — **« Carbocrom », Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1965. — **Società Alberghiera Lucana, società per azioni, in Potenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1965.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 5 maggio 1965, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Emanuel Kaberuka, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Ruanda.

(3372)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1965, n. **446**.

Contributo straordinario all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa per l'organizzazione in Roma dei « VII Stati generali dei Comuni e degli Enti locali d'Europa ».

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 12 aprile 1965, n. **447**.

Contributi alle istituzioni culturali « John F. Kennedy Center for the Performing Arts » di Washington e « Lincoln Center for the Performing Arts » di New York.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400.000.000 a favore del « John F. Kennedy Center for the Performing Arts » di Washington.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 a favore del « Lincoln Center for the Performing Arts » di New York.

Art. 3.

Agli oneri di cui ai precedenti articoli si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello

stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 aprile 1965, n. **448**.

Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente:

« Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8 ».

Art. 2.

E' prorogato di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni.

Art. 3.

Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione della abilitazione definitiva indipendentemente dalla iscrizione all'Albo professionale.

Ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1965

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 aprile 1965, n. **449**.

Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonchè alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **450**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Teoria generale del processo ».

Art. 43, relativo alla propedeuticità degli esami del corso di laurea in Economia e commercio, è così modificato:

Sono dichiarati propedeutici ai fini dell'esame e non della frequenza al corso i seguenti insegnamenti:

A) Istituzioni di diritto privato per Diritto commerciale, il Diritto internazionale, il Diritto del lavoro, il Diritto industriale;

B) Istituzioni di diritto pubblico per il Diritto internazionale, il Diritto del lavoro, il Diritto amministrativo;

C) Matematica generale per la Matematica finanziaria, l'Economia politica, la Statistica e l'Econometrica;

D) Economia politica per la Scienza delle finanze e diritto finanziario, la Politica economica e finanziaria, l'Economia politica e politica agraria, la Storia economica, l'Economia dei trasporti, l'Econometrica, l'Economia e finanza delle imprese di assicurazioni;

E) Ragioneria generale ed applicata per la Tecnica industriale e commerciale, la Tecnica bancaria e professionale, la Tecnica del commercio internazionale, la Tecnica amministrativa delle imprese agricole e minerarie, la Tecnica amministrativa delle imprese dei pubblici servizi, l'Organizzazione aziendale, la Statistica aziendale, la Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;

F) Scienza delle finanze per il Diritto tributario;

G) Statistica metodologica per la Statistica aziendale, l'Econometrica, la Demografia;

H) Tecnica industriale e commerciale per la Tecnica del commercio internazionale, la Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale, la Tecnica amministrativa delle imprese agricole e minerarie.

L'art. 74, relativo agli Istituti del corso di laurea in Scienze matematiche, fisiche e naturali, viene modificato con l'aggiunta di: una biblioteca per i corsi di laurea in Chimica e in « Chimica industriale » che assume la denominazione di biblioteca di chimica.

Art. 103, relativo al corso di laurea in Farmacia, l'insegnamento complementare di « Fisiologia vegetale » viene soppresso e aggiunto quello di « Fitochimica ».

Art. 116 (ex 122). — Agli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Ingegneria meccanica (V) viene aggiunto « Complementi di scienze delle costruzioni » (semestrale) all'insegnamento di « Materie giuridiche » viene aggiunta la specificazione « semestrale ».

Per il corso di laurea in Ingegneria aeronautica (VIII) agli insegnamenti fondamentali viene aggiunto « Complementi di scienza delle costruzioni » (semestrale); viene soppresso l'insegnamento di « Elettronica applicata ».

L'insegnamento di « Radiotecnica » viene soppresso e sostituito con « Elettronica applicata e radiotecnica ».

Nelle materie del II gruppo l'insegnamento fondamentale di « Complementi di missilistica » viene soppresso e sostituito con « Teoria e tecnica dei sistemi di guida aeromissilistici ».

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Ingegneria nucleare (X) viene soppresso l'insegnamento di « Sicurezza degli impianti nucleari » e sostituito con « Sicurezza degli impianti nucleari » e « radioprotezione » (semestrale).

Negli insegnamenti fondamentali del I gruppo viene aggiunto « Complementi di scienza delle costruzioni » (semestrale). Gli insegnamenti di « Servomeccanismi » e « Regolazione degli impianti nucleari » vengono soppressi e sostituiti da un unico insegnamento annuale di « Servomeccanismi e regolazione degli impianti nucleari ».

All'art. 122 (ex 128), relativo alla propedeuticità degli esami:

A) vengono soppressi i seguenti insegnamenti « Complementi di missilistica (missilistica) »; « Servomeccanismi (Elettronica applicata) o (Elettronica nucleare) »;

B) vengono aggiunti i seguenti insegnamenti « Elettronica applicata e radiotecnica (elettrotecnica) »; « Servomeccanismi e regolazione degli impianti nucleari (Elettronica nucleare) »;

C) vengono modificati gli insegnamenti di « Sicurezza degli impianti nucleari (Fisica nucleare) » con « Sicurezza degli impianti nucleari e radioprotezione (Fisica nucleare) »;

Misure elettroniche (Elettronica applicata) con « Misure elettroniche (Elettronica applicata, Misure elettriche) »;

Prove su macchine e impianti elettrici (Misure elettriche) con « Prove su macchine e impianti elettrici (Macchine elettriche, Misure elettriche) »;

Tecnica ed economia dei trasporti (Meccanica applicata alle macchine e macchine) con « Tecnica ed economia dei trasporti (Meccanica applicata alle macchine e Meccanica applicata alle macchine e macchine) ».

Art. 125 (ex 131). — La denominazione dell'Istituto di matematica applicata viene modificato in « Istituto di matematiche Ulisse Dini ».

L'art. 127, relativo alla Facoltà di agraria, viene modificato con l'aggiunta del seguente comma da inserirsi dopo il sesto comma:

« L'insegnamento biennale di " Agronomia generale e coltivazioni erbacee " comporta due distinti esami

annuali, uno di " Agronomia generale " e uno di " Coltivazioni erbacee ". L'insegnamento biennale di " Chimica agraria " comporta due distinti esami annuali, uno di " Chimica agraria I " e uno di " Chimica agraria II " ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. 451.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Diritto fallimentare ».

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Chimica delle sostanze organiche naturali ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di « Storia della geografia » e di « Civiltà egee ».

Art. 90, relativo alle norme sulla propedeuticità del corso di laurea in Scienze biologiche, è modificato nel senso che è aggiunta la seguente disposizione:

h) non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di Genetica senza prima aver superato gli esami di Botanica e di Zoologia.

Dopo l'art. 142, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Scuola di perfezionamento in Fisica

Art. 143. — Presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituita una Scuola di perfezionamento in fisica. Essa ha lo scopo di preparare i laureati alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alle applicazioni pratiche nel campo della fisica.

Art. 144. — La Scuola è retta da un Consiglio direttivo composto da cinque docenti della Scuola, nominati dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà. Il Consiglio direttivo nominerà il direttore scegliendolo tra i suoi membri.

Art. 145. — Il Consiglio direttivo determina per ogni anno accademico:

a) gli indirizzi di specializzazione della Scuola;

b) i programmi dei singoli corsi e la rispettiva durata;

c) il numero degli esami richiesti per il conseguimento del diploma secondo le diverse specializzazioni e le modalità di essi;

d) quali corsi dovranno essere considerati come fondamentali e quali complementari;

e) il numero degli allievi che possono ammettersi e i requisiti per l'ammissione;

f) le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi da richiedere per la iscrizione ai singoli corsi e all'impiego di questi per il funzionamento della scuola.

Art. 146. — Di uno stesso insegnamento, genericamente indicato in seguito, possono venire incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.

Art. 147. — Alla Scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in Fisica, in Matematica, in Chimica ed in Ingegneria.

Art. 148. — Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in Fisica si richiede una frequenza di due anni. E' in facoltà del Consiglio direttivo di abbreviare questo termine ad un anno, in casi speciali, tenendo conto dei titoli dei singoli candidati, in particolare di quelli provenienti da altre scuole di perfezionamento.

Art. 149. — La Scuola ha sede nei locali dell'Istituto di fisica della Università di Bari.

Art. 150. — Gli insegnamenti previsti per la Scuola sono i seguenti:

1) Fisica teorica;
2) Fisica delle particelle elementari;
3) Fisica dei nuclei;
4) Tecniche nucleari;
5) Reattori nucleari;
6) Macchine acceleratrici;
7) Fisica dello spazio;
8) Fisica dei plasmi;

9) Astrofisica;
10) Elettrodinamica;
11) Fisica delle basse temperature;
12) Elettronica;
13) Cibernetica e teoria dell'informazione;
14) Semiconduttori;
15) Fisica dei solidi;
16) Fisica atomica;
17) Radiochimica;
18) Chimica nucleare;
19) Geologia nucleare;
20) Meccanica statistica;
21) Relatività;
22) Fisica degli stati aggregati;
23) Matematiche superiori;
24) Corsi monografici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1965, n. 452.

Autorizzazione all'Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la somma di L. 100.000 ad essa legata dal conte Paolo Blumenstihl con testamento olografo in data 2 dicembre 1938, pubblicato con atto 28 luglio 1964, n. 77041 di repertorio, a rogito dott. Enrico Castellini notaio in Roma, allo scopo di incrementare il preesistente capitale della Fondazione « Blumenstihl ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1965, n. 453.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Cuneo, con sede in Cuneo.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Cuneo, con sede in Cuneo, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 454.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale con fini di religione e di culto, denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia Piemontese dei Frati Minori », con sede in Torino.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale con fini di religione e di culto, denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia Piemontese dei Frati Minori », con sede in Torino, costituita civilmente con atto pubblico 16 luglio 1964, n. 89037 di repertorio, a rogito Giovanni Ghione, notaio in Torino, ed eretta canonicamente con decreto 23 novembre 1964 del Ministro pro-tempore della Provincia Piemontese dei Frati Minori in Torino. Viene, altresì, approvato lo statuto della predetta Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965.

Variazioni alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, n. 1991 e n. 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, rispettivamente, fogli numeri 95 e 94, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni del suddetto Consesso;

Visto il proprio decreto 26 settembre 1964, n. 24624, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1964, al registro n. 47, foglio n. 192, con il quale l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Ettore De Coro, è stato nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed assegnato alla 1ª sezione del Consiglio stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1965, n. 29554, con il quale l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Nicola Cordone, è stato nominato membro del suddetto Consiglio ed assegnato alle sezioni 3ª e 4ª del Consiglio medesimo;

Vista la lettera in data 26 gennaio 1965, n. 264, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rappresentato l'opportunità di procedere ad una più razionale ripartizione dei membri tra le varie sezioni del Consiglio superiore stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto sono disposte le seguenti variazioni alla composizione del Consiglio superiore:

l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Sapienza, dalla 2ª alla 5ª sezione, ferma restando la sua assegnazione alla 4ª sezione;

l'ispettore generale del Genio civile, dott. ing. Nicola Cordone, dalla 3ª alla 2ª sezione, ferma restando la sua assegnazione alla 4ª sezione;

l'ispettore generale del Genio civile, dott. ing. Ettore De Coro, dalla 1ª alla 5ª sezione.

Il Ministro proponente è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1965
Registro n. 18, foglio n. 92

(3510)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1965.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio successivo, registro n. 6 Finanze, foglio n. 214, con il quale il sig. Giovanni Bevilacqua venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 236, con il quale lo stesso sig. Giovanni Bevilacqua venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 23 dicembre 1964 con la quale il predetto sig. Giovanni Bevilacqua ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, a datare dal giorno della liquidazione dello stesso mese, cioè dal 30 dicembre 1964 come stabilito dal calendario di Borsa;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Venezia, dalla Commissione per il listino e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 30 dicembre 1964, giorno della liquidazione stabilito dal calendario di Borsa per lo stesso anno, sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Giovanni Bevilacqua dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1965
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 159. — VENTURA SIGNORETTI

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa 14, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 5 maggio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(3493)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia numero 16873, datata 12 ottobre 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Costa Libero, membro della citata Commissione in rappresentanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il dottore Ciuti Eugenio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ciuti Eugenio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Costa Libero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(3490)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfred J. White, Vice console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(3394)

In data 30 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Norman D. Leach, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(3395)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 maggio 1965:

Nannini Paolo, notaio residente nel comune di Ardore, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Roccastrada, distretto notarile di Grosseto;

Di Bartolo Giuseppe, notaio residente nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Acireale, stesso distretto;

Fabi Andrea, notaio residente nel comune di Nesso, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Asso, stesso distretto;

Grifoni Piergiorgio, notaio residente nel comune di Carrara, distretto notarile di Massa, è trasferito nel comune di Arcola, distretto notarile di La Spezia;

Prever Giampiero, notaio residente nel comune di Mosso Santa Maria, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Ciriè, distretto notarile di Torino;

Mazzarino Franco, notaio residente nel comune di Vico Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino;

Siggillino Francesco, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Zavanella Luciano, notaio residente nel comune di San Colombano al Lambro, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

(3498)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 marzo 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
registro n. 35 Esercito, foglio n. 84

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 16 agosto 1918, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1918, registro n. 100 Guerra, foglio n. 211 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 51, pagina 4262):

Buzzio Mario, da San Salvatore Monferrato (Alessandria), aspirante ufficiale 3° Reggimento alpini. Il cognome viene così rettificato: Buzio.

Decreto presidenziale 9 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1952, registro n. 2 Esercito, foglio n. 284 (Bollettino ufficiale 1952, dispensa 5, pagina 508):

Civelli Romolo fu Angelo e di Bianchi Carolina, da Piatigorsk (Russia), classe 1906, caporal maggiore 38° Reggimento fanteria « Ravenna ». Il nome viene così rettificato: Romualdo.

Regio decreto 4 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1942, registro n. 39 Guerra, foglio n. 81 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 111, pagina 8990):

Giordani Emilio di Adolfo e di Baroli Carolina, da Medicina (Bologna), caporale XVII Battaglione genio. La data del fatto d'arme viene così rettificata: « da 11 luglio 1941 » in « 18 luglio 1941. Inoltre il cognome della madre è: Caroli.

Regio decreto 18 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1943, registro n. 15 Guerra, foglio n. 157 (Bollettino ufficiale 1943, dispensa 65, pagina 4841):

Giordani Emilio di Adolfo e di Bardi Carolina, da Medicina (Bologna), caporale XVII Battaglione genio. Il cognome della madre è: Caroli.

Regio decreto 25 luglio 1924, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1924, registro n. 284 Guerra, foglio n. 353 (Bollettino ufficiale 1924, dispensa 36, pagina 2128):

Innocenzi Dario, tenente comando brigata « Granatieri ». Nella motivazione, ove è detto: « in giornata d'azione » leggasi: « in giornate d'azione ».

Decreto presidenziale 12 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1954, registro n. 11 Esercito, foglio n. 388 (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 23, pagina 1934), rettificato con decreto presidenziale 26 maggio 1956 (Bollettino ufficiale 1956, dispensa 26, pagina 2866) e con decreto presidenziale 6 luglio 1963 (Bollettino ufficiale 1963, dispensa 39, pagina 3346):

Monelli William di Luigi e di Gasperi Margherita, classe 1911, sottotenente fanteria cpl. 112° Battaglione coloniale. La data della motivazione viene così rettificata: « da Cheren, 2 febbraio-27 marzo 1941 » a « Cheren, 19-23 febbraio 1941 ».

Regio decreto 22 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1934, registro n. 4 Guerra, foglio n. 84 (Bollettino ufficiale 1934, dispensa 15, pagina 792):

Selenù Salvatore, da Arbatax di Tortolì (Nuoro). Il cognome viene così rettificato: Selenu.

Decreto presidenziale 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1950, registro n. 47 Esercito, foglio n. 99 (Bollettino uciciale 1951, dispensa 2, pagina 292):

Zornik Goffredo di Giuseppe e di Sgherber Maria, da Abbazia (Fiume), classe 1914, viene rettificato in: Bogomir Giovanni Zornik di Giuseppe e di Skerber Maria, nato ad Abbazia il 24 aprile 1914.

(3483)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3568)

Vacanza della cattedra di « Clinica dermosifilopatica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Clinica dermosifilopatica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3569)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Manciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1965, il comune di Manciano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.758.629, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3550)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto istitutivo della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Chiodi e Capranica, con sede a L'Aquila.

Con decreto 10 maggio 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, ha annullato il decreto 2 novembre 1963 istitutivo della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Chiodi e Capranica, con sede a L'Aquila.

(3496)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Trinitapoli

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1965, numero 965/263, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione all'Ente meridionale di cultura popolare di educazione professionale, con sede in Bari, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Tressanti-Barletta » in Trinitapoli, estese mq. 1256, riportate in catasto, entrambe alla particella n. 884 del foglio di mappa n. 68 del comune di Trinitapoli e nella planimetria tratturale con i numeri 2½ e 2-*b*.

(3517)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1965, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 141, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 11 marzo 1964 dal sig. Bruno Marchini, avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 1963, con il quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

(3499)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 19 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,76	624,78	624,76	624,75	624,82	624,76	624,80	624,82	624,78
$ Can.	578,69	578,95	578,70	578,75	578 —	579 —	578,80	578,90	579 —	579 —
Fr Sv.	143,75	143,73	143,75	143,72	143,75	143,73	143,73	143,75	143,73	143,72
Kr. D.	90,30	90,34	90,34	90,3350	90,30	90,35	90,3375	90,36	90,35	90,35
Kr N.	87,87	87,35	87,37	87,3550	87,30	87,36	87,365	87,38	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,48	121,48	121,50	121,48	121,45	121,48	121,47	121,45	121,48	121,48
Fol.	173,50	173,45	173,48	173,46	173,40	173,49	173,45	173,50	173,48	173,43
Fr B.	12,59	12,589	12,5910	12,59	12,585	12,58	12,59	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,41	127,44	127,4350	127,4550	127,30	127,42	127,45	127,45	127,42	127,44
Lst.	1748,06	1747,70	1747,60	1747,65	1747,75	1748,05	1747,60	1748,05	1748,05	1747,75
Dm. occ.	156,82	156,83	156,84	156,8250	156,83	156,82	156,82	156,85	156,82	156,85
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,19	24,19	24,20	24,19	24,187	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,795	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 19 maggio 1965

Rendita 5 % 1935	102,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1965

1 Dollaro USA	624.76
1 Dollaro canadese	578,775
1 Franco svizzero	143,725
1 Corona danese	90,336
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	121,475
1 Fiorino olandese	173,455
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,452
1 Lira sterlina	1747,625
1 Marco germanico	156,822
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,797

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al primo anno del 2° corso dell'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288, con le successive modificazioni, contenente norme sullo stato giuridico e sullo avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover mettere a concorso, per l'ammissione in Accademia, n. 90 dei posti che si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1965-1966 un concorso per esami per l'ammissione di novanta allievi ufficiali al primo anno del 2° corso dell'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti 90 posti:

sessanta sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3;

trenta sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 7.

Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento preliminare della idoneità fisica dei candidati;

b) l'accertamento definitivo della idoneità psico-fisica dei candidati;

c) una prova scritta di cultura generale;

d) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che avranno superato gli esami finali del 2° anno di corso conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina, frequentano, presso l'Accademia del corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti Consigli accademici, al secondo o terzo anno delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui ai commi precedenti gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie che sono comprese fra le materie di insegnamento:

1) istituzione di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto cosituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI SESSANTA POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

Art. 3.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1965, il 18° anno di età e non superato il 23°;

b) posseggano uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali ,industriali, nautici e per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali e, in particolare, abbiano:

statura non inferiore a metri 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico);

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

f) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno;

g) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre una ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, firmate dagli interessati e, qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, controfirmate dal padre o da chi ne esercita la patria podestà, devono essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, e devono pervenire alle Prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il 10 agosto 1965.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i sessanta posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla Prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle Prefetture.

Art. 5.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso;

c) distretto militare di appartenenza;

d) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, o da eventi di forza maggiore.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 4 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta, di cui agli articoli 17 e seguenti, debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 20, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) atto di assenso su carta da bollo del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre la ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, redatto dal sindaco. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo, con cui il concorrente, che riveste il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano stati ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta delle competenti autorità militari su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano iscritti nelle liste della leva di mare o siano, comunque, già alle armi;

g) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata, rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o copia autentica di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1965. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzati dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università;

h) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Il documento di cui alla precedente lettera c) deve essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i casi di forza maggiore, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 3, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 4.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI TRENTA POSTI RISERVATI AI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 7.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che:

a) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1965, due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiale ed in particolare, abbiano:

statura non inferiore a metri 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

f) non abbiano riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave.

Art. 8.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, debbono essere presentate al comando del reparto da cui l'interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 4.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui sono in possesso;

c) il loro stato civile.

Le domande devono essere datate e firmate dagli aspiranti.

Art. 9.

Documentazione da produrre

I candidati, che conseguono la idoneità nella prova scritta di cui agli articoli 17 e seguenti, debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 20, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) titolo di studio originale o copia autentica notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o la copia autentica di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1965.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzati dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 10.

Rinuncia al grado rivestito

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Art. 12.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

Art. 13.

Documento di identificazione

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 14.

Accertamento dell'idoneità fisica

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica i candidati saranno sottoposti a visita medica preliminare, a cura dello ufficiale medico di zona, presso la sede dell'Ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

I candidati dichiarati non idonei alla visita medica preliminare, che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti alla visita medica di controllo di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso.

Dette visite saranno compiute nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

La prima visita sarà compiuta da un ufficiale medico di polizia e la seconda da una Commissione medica, costituita dal direttore dell'Ufficio medico centrale, presidente, dal dirigente sanitario dell'Accademia e da un ufficiale superiore medico di polizia.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante. Quello espresso dalla Commissione medica è definitivo.

Art. 15.

Accertamento psicologico

Gli allievi, riconosciuti idonei alla visita medica definitiva, verranno sottoposti, presso il Centro psicotecnico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a cura di un gruppo selettore, presieduto da un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ad un accertamento psicologico, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il gruppo selettore di cui al precedente comma è nominato dal capo della polizia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 16.

Requisiti psico-fisici

Le Commissioni incaricate dell'accertamento della attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter bene disimpegnare il servizio di istituto.

L'accertamento della idoneità definitiva verrà completato mediante:

esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15''; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 17.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 18.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, si svolgerà a Roma, presso l'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero dell'interno.

Consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

Art. 19.

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla Commissione di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 20.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla Commissione di esame.

La Commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità, e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 10 ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta, sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art 21.

Prova orale

La prova orale consisterà in:

a) un esame di storia;

b) un esame di geografia;

c) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La Commissione di esame potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 22.

Valutazione della prova orale

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa Commissione di cui al precedente art. 11, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 23.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 24.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 23, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove di esame, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 25.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle visite mediche ed alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare (in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di viaggio, a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dalla propria sede all'Ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio per la visita medica preliminare e dal comando dell'Accademia o dal comando provinciale di pubblica sicurezza per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 26.

Agli allievi provenienti dai civili sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 308.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 27.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi:

a) le spese per i libri di testo;

b) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1965
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 334

ALLEGATO N. 1

Modello della domanda di ammissione al concorso (in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali. — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . ., provincia di . . . . in via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione d' n. . . . allievi del 2° corso dell'Accademia del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dichiara di aver conseguito il diploma di (2) . . .
di essere iscritto al Distretto militare di (3) . . . .
oppure iscritto nelle liste di leva del Comune di (4) .
Dichiara, altresì, che la propria famiglia risiede a . .
. provincia di . ., in via . . .
n.

Data . . . .

Il candidato
. . . .

Controfirma (5)
. . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Specie del titolo di studio.

(3) Per i concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva.

(4) Per i concorrenti non ancora chiamati alla visita di leva.

(5) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta qualifica di militare alle armi.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

Cultura generale
(prova scritta).

Storia
(prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.
2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti caratteri e personaggi più importanti.
3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820, 1821.
5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.
7. Vincenzo Gioberti ed in neo guelfismo. Riforme e Statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.
9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.
10. Il Regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, la unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma: Legge delle guarentigie.
11. La questione d'oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.
12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione Americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.
14. Il Governo della Destra in Italia: sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e i suoi principali esponenti.
15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.
17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.
18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e le sue conseguenze. La Resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

Geografia
(prova orale)

1. Geografia generale:
Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodo.
2. Geografia astronomica e geografia fisica:
Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La spera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano.
Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra.
3. Terreno
Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.
4. Clima ed acque:
Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti.
Azioni delle acque.
5. Vegetazione. Animali. Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.
Animali: fauna.
Uomo: fattori che influenzano la disribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
6. Europa:
Regioni. (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica.
7. L'Italia
Configurazione generale orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazione più importanti (ferrovie e rotabili) mari, coste, isole e fiumi; popolazione: suddivisione politica ed amministrativa.
8. Asia-Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.
9. Americhe Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e suoi più importanti fiumi; suddivisione politica.

Matematica
(prova orale)

Aritmetica ed algebra:
1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di partizione, interesse semplice e composto.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per x a.
4. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, semplici sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a facili problemi di 1° e 2° grado.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:
1. Equivalenza nel piano e nello spazio, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

3. Similitudine nel piano e nello spazio.
4. Rette e piani, nello spazio (ortogonalità e parallelismo) diedri angoloidi. Uguaglianze tra figure solide.
5 Lunghezze, aree e volumi delle figure elementari triangolo, parallelogramma, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti.

Tesi della prova orale

I - Storia:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali alla Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5. L'Austria e i Turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione negli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa Libica.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti Mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal Congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I; L'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La Resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
La Comunità europea.

II - Geografia:

1. *a)* Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

2. *a)* Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.

3. *a)* Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appenino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.

4. *a)* Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

5. *a)* Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

6. *a)* L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

7. *a)* Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le Isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

8. *a)* Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.

9. *a)* Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio e i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

10. *a)* Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
c) Le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane: rete adriatica e rete tirrenica: comunicazioni trasversali. Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

III. Matematica:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado.
Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo).
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Dietri e sezioni normali.
Problemi di 1° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio x — a.
Scomposizione in fattori.
Aree e volumi della piramide e del tronco di piramide.
Problemi di 1° grado.
4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Uguaglianza tra figure solide.
Semplici problemi di 2° grado.
5. Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Equivalenza nello spazio. Principio del Cavalieri.
Semplici problemi di 2° grado.
6. Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.
Applicazione del teorema di Pitagora.
Aree e volumi della sfera e delle sue parti.
Semplici problemi di 2° grado.
7. Regola di interesse composto.
Equazioni di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarto, terzo e medio proporzionale).
Aree e volumi del prisma e del cilindro.
Problemi di 1° grado.
8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Aree e volumi del cono e del tronco di cono.
Semplici problemi di 2° grado.
9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Angoloidi. Relazione tra le facce di un triedro.
Semplici problemi di 2° grado.
10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Similitudine nello spazio.
Semplici problemi di 2° grado.

Il Ministro: TAVIANI

(3477)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 marzo scorso, n. 983, con il quale il dott. Gaetano Ortolani, classificatosi al primo posto nella graduatoria di merito dei partecipanti al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Teramo, di cui al bando 6 agosto 1964, n. 3230, è stato nominato, in via d'esperimento, ufficiale sanitario del Comune stesso;
Vista la lettera in data 19 aprile 1965 con la quale il dottor Ortolani dichiara di rinunciare al posto;
Considerato, pertanto, di dover conferire il posto stesso al candidato classificatosi al secondo posto nella graduatoria anzidetta e, precisamente al dott. Luigi Del Trono;
Visti gli articoli 37, primo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Del Trono, classificatosi al secondo posto nella graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Teramo.
Il predetto dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di ricezione della comunicazione di nomina.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Teramo ed a quello del comune di Teramo.

Teramo, addì 5 maggio 1965

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(3453)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 31 ottobre 1964 con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962;
Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si sono rese vacanti alcune condotte;
Ritenuto pertanto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte alle concorrenti susseguenti in graduatoria e che vi hanno diritto secondo l'indicazione preferenziale apposta sulla relativa domanda di ammissione al concorso;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 1/10671 del 31 ottobre 1964;
Visto l'articolo 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicata:
1) Tengattini Rosa: Iseo;
2) Palini Domenica: Gargnano;
3) Marchioni Domenica: Ossimo;
4) Benini Malvina: Valvestino.
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonché, per otto giorni, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 7 maggio 1965

Il medico provinciale: RAFFO

(3485)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.